



REGIONE MOLISE

Presidenza della Giunta regionale

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 4 DEL 08-01-2021

OGGETTO: ULTERIORI MISURE PER LA PREVENZIONE E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. ORDINANZA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 16, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33. PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI ATTIVITÀ VENATORIA.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Molise;

PRESO ATTO della delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e ss. mm. e ii., recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e ss. mm. e ii. recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020,

n. 159, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020";

VISTO il decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19";

VISTO il DPCM del 3 dicembre 2020;

VISTO il decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RILEVATO che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2021, n. 1, sul territorio regionale nei giorni 9 e 10 gennaio 2021 si applicano le misure di contenimento previste dall'art. 2 del DPCM del 3 dicembre 2020;

CONSIDERATO che l'attività venatoria relativa alla caccia al cinghiale, non potendo per sua natura essere svolta esclusivamente all'interno dei singoli confini comunali costituenti gli ambiti territoriali di caccia di cui all'art. 18 della legge regionale 10 agosto 1993, n. 19, e ss. mm. e ii., rientra tra le attività per le quali l'art. 2, comma 4, lett. b), del DPCM del 3 dicembre 2020 consente lo spostamento all'esterno del comune di residenza, domicilio o abitazione;

RITENUTO, tuttavia, necessario introdurre ulteriori misure di contenimento del rischio di contagio connesso con le attività venatorie, al fine di evitare un'elusione delle misure introdotte con la normativa statale e delle relative finalità;

DATO ATTO che sussistono i presupposti per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'art. 1, comma 16, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e ss.mm. e ii.;

EMANA LA SEGUENTE

ORDINANZA

Articolo 1

1. Lo spostamento all'interno del territorio regionale per lo svolgimento delle attività venatorie della caccia al cinghiale e il relativo espletamento sono consentiti, oltre che nel pieno rispetto delle norme contenute nel DPCM del 3 dicembre 2020 e di tutte le disposizioni legislative e provvedimenti che regolano la disciplina in materia di attività venatoria, ivi compreso il vigente calendario venatorio, alle seguenti condizioni:
 - a) che siano effettuati non più di una volta al giorno esclusivamente nell'Ambito Territoriale di Caccia in cui ricade il comune di residenza o nell'Area Contigua del Parco Nazionale d'Abruzzo Lazio e Molise (PNALM), versante molisano, limitatamente ai cacciatori residenti in uno dei comuni compresi in tale ultima area;
 - b) che gli spostamenti avvengano, ove non si tratti di persone conviventi, utilizzando singoli mezzi di trasporto privato per ciascun cacciatore;
 - c) che sia rispettato, nei confronti delle altre persone, il distanziamento di almeno due metri;
 - d) che si utilizzino i dispositivi di protezione individuale (mascherina e guanti).
2. In sede di controllo da parte degli organi di polizia è fatto obbligo ai soggetti di cui al comma 1 di esibire il titolo (tesserino e/o licenza) legittimante l'esercizio delle predette attività e l'attrezzatura all'uopo necessaria.

Articolo 2

1. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, ha efficacia fino al 15 gennaio 2021.
2. Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'articolo 650 del codice penale, le violazioni delle disposizioni della presente ordinanza sono punite con la sanzione amministrativa di

cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell'esercizio di un'attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

3. La presente ordinanza è pubblicata sul sito istituzionale della Regione e sul BURM ed è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministero della Salute e alle Prefetture di Campobasso e Isernia.
4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Campobasso, 08-01-2021

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DONATO TOMA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 07/03/2005, 82 ss.mm.ii.